

REGOLAMENTO DIDATTICO

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

SEZIONE I NORME GENERALI

CAPO I CORSI DI STUDIO

Art. 1

Corsi di studio del Dipartimento

1. Secondo quanto disposto dal Decreto Rettorale 1549/2012 sono di competenza del Dipartimento i corsi di laurea in "Scienze dell'Educazione" (L 19) modalità in presenza e on line, in "Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane" (L 19), in "Educatore Professionale di Comunità" (L 19) e in "Servizio sociale e Sociologia" (L 39-L 40); i corsi di laurea magistrale interclasse in "Scienze Pedagogiche e Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua" (LM 85-LM 57) e in "Coordinatore dei Servizi Educativi e dei Servizi Sociali" (LM 50-LM 87); e il corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in "Scienze della Formazione Primaria" (LM 85bis).

2. I corsi di laurea di cui al DM 509/1999 in "Scienze dell'Educazione" (classe 18), in "Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane" (classe 18), in "Educatore Professionale di Comunità" (classe 18), in "Discipline del Servizio Sociale a Indirizzo Formativo Europeo (classe 6) e in "Scienze Sociali della Conoscenza e della Formazione" (classe 36) nonché i corsi di laurea specialistica in "Scienze Pedagogiche" (classe 87 S), in "Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua" (classe 65 S), in "Educatore Professionale Coordinatore dei Servizi" (classe 56 S), in "Management del Servizio Sociale a Indirizzo Formativo Europeo" (classe 57 S) e in "Sociologia e Ricerca Sociale" (classe 89 S) sono di competenza del Dipartimento fino al loro esaurimento. Sono inoltre di competenza del Dipartimento fino al loro esaurimento i corsi di laurea quadriennale in "Scienze dell'Educazione" e in "Pedagogia" precedenti all'ordinamento di cui al DM 509/1999 e il corso di laurea quadriennale in "Scienze della Formazione Primaria" di cui al DPR 31 luglio 1996 n. 471 e successive integrazioni e modificazioni. Il Dipartimento, attraverso idonee soluzioni didattiche, assicura agli studenti la possibilità di concludere tali corsi di laurea.

3. Il Dipartimento organizza altresì le attività didattiche dei corsi universitari di formazione e di specializzazione di cui la Legge gli attribuisce la competenza. Al momento della prima approvazione del presente Regolamento competono al Dipartimento le attività del Tirocinio formativo attivo (TFA) relativo alla classe di concorso A036 nonché le attività inerenti le Scienze dell'educazione relative a tutte le classi di concorso attivate dall'Ateneo di cui all'art. 10 del DM 249/2010 e, inoltre, il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui all'art.13 del DM 249/2010.

Art. 2

Organi didattici

1. Per il coordinamento delle proprie attività didattiche, presso il Dipartimento sono istituiti i seguenti Collegi Didattici:

- Collegio Didattico del Corso di Laurea in Educatore Professionale di Comunità, composto dai professori e ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al corso di Laurea in Educatore Professionale di Comunità (L 19).

- Collegio Didattico del Corso di Laurea in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane, composto dai professori e ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al corso di Laurea in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane (L 19).
- Collegio Didattico del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione, composto dai professori e ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al corso di Laurea in Scienze dell'Educazione (L 19) modalità in presenza e a distanza.
- Collegio Didattico del Corso di Laurea in Servizio sociale e Sociologia, composto dai professori e ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al corso di Laurea in Servizio sociale e Sociologia (L 39-L 40).
- Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Coordinatore dei Servizi Educativi e dei Servizi Sociali, composto dai professori e ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al corso di Laurea Magistrale interclasse in Coordinatore dei Servizi Educativi e dei Servizi Sociali (LM 50 e LM 87).
- Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale interclasse in Scienze Pedagogiche e Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua, composto dai professori e ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al corso di Laurea Magistrale interclasse in Scienze Pedagogiche e Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua (LM 57 e LM 85).
- Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, composto dai professori e ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in "Scienze della Formazione Primaria" (LM 85bis).

Art.3

Compiti degli organi didattici

1. In conformità con quanto disposto dall'art.28 comma 5 dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti funzioni relative all'organizzazione della didattica :

- a) assume le deliberazioni in merito alla istituzione, alla attivazione e alla disattivazione dei corsi di studio di competenza del Dipartimento;
- b) assume le deliberazioni in merito alla definizione e alla approvazione del piano dell'offerta formativa;
- c) approva le proposte di istituzione dei corsi di perfezionamento, dei master e delle scuole di specializzazione;
- d) approva i contratti e le convenzioni con enti pubblici e privati per la esecuzione di attività di natura didattica, di ricerca, di consulenza e di formazione e ogni altra attività di cui all'art. 12, comma 2, punto d) del presente Regolamento;
- e) autorizza il Direttore alla firma di accordi di servizio didattico con altri Dipartimenti dell'Ateneo, quale ente fruitore o erogatore, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Collegio Didattico provvede all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio di propria pertinenza. Al Collegio Didattico spetta in particolare:

- a) regolamentare, esaminare e approvare i piani di studio, ivi compresi quelli comunitari e internazionali;
- b) organizzare e regolamentare i servizi di orientamento e di tutorato in sinergia con i servizi attivati a livello di Dipartimento e di Ateneo;
- c) determinare i limiti delle possibilità di immatricolazione e delle modalità di accesso;
- d) determinare i limiti delle possibilità di accesso da trasferimenti e passaggi;
- e) determinare i limiti delle possibilità di iscrizione fuori corso;
- f) coordinare l'eventuale organizzazione modulare dei corsi;
- g) stabilire la eventuale propedeuticità tra gli insegnamenti;
- h) determinare le modalità degli obblighi di frequenza delle attività didattiche;
- i) definire le attività di laboratorio, le attività pratiche e di tirocinio con le relative nomine dei tutor interni.

Art. 4 **Valutazione delle attività formative**

1. Al Collegio Didattico compete la predisposizione della documentazione e dei materiali necessari all'accREDITAMENTO dei corsi di laurea di sua competenza. A tal fine provvede a:

- acquisire i dati messi a disposizione dall'Ufficio Statistico, dall'Ufficio Tirocini e dalle altre strutture di Ateneo;
- verificare l'efficienza nella organizzazione delle attività didattiche e delle strutture;
- monitorare le carriere degli studenti mediante analisi delle singole coorti sulla base di specifici indicatori di efficienza e di efficacia (es. tasso di abbandono tra primo e secondo anno, numero medio di CFU acquisiti dallo studente per anno di corso, tempo medio di durata del corso di studi, percentuale di studenti lavoratori);
- monitorare il livello di soddisfazione degli studenti;
- monitorare il livello di soddisfazione dei laureati;
- monitorare i tempi di inserimento nel mondo del lavoro e gli esiti occupazionali dei laureati fino a tre anni dal conseguimento del titolo.

2. Il Collegio Didattico effettua la valutazione della qualità e dei risultati dei processi formativi anche coinvolgendo i rappresentanti degli studenti e esponenti del mondo del lavoro. Può inoltre aderire a iniziative di valutazione anche esterne all'Ateneo ovvero, compatibilmente con i fondi disponibili, promuoverle.

Art. 5 **Commissione Paritetica**

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti rappresenta un osservatorio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti.

2. La Commissione Paritetica:

- a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori;
- b) formula proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;
- c) formula proposte in merito agli indicatori ritenuti idonei per la valutazione dei risultati delle attività didattico-formative e di servizio agli studenti;
- d) segnala al Consiglio di Dipartimento eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;
- e) si pronuncia in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative in relazione agli obiettivi formativi previsti;
- f) esprime pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
- g) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle leggi o dai regolamenti di Ateneo.

3. Gli organi collegiali competenti sono tenuti a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate dalla Commissione Paritetica.

4. La Commissione Paritetica è composta da otto membri, quattro docenti e quattro studenti di cui uno appartenente ai corsi di dottorato di ricerca. La componente dei docenti è eletta dal Consiglio di Dipartimento. La componente degli studenti è designata rispettivamente al loro interno dai rappresentanti eletti in Consiglio di Dipartimento e dai dottorandi.

5. La Commissione Paritetica elegge al suo interno il Presidente nella persona di un professore e il Vice Presidente nella persona di uno studente. La durata del mandato del Presidente di Commissione Paritetica è di tre anni. La durata del mandato del Vice Presidente di Commissione Paritetica è di due anni.

Art. 6 **Informazioni agli studenti**

1. Le informazioni relative ad ogni corso di laurea sono rese disponibili agli studenti:
-all'interno della apposita sezione "Offerta Formativa" sul sito web del Dipartimento;
-mediante la predisposizione in ogni anno accademico dell'Ordine degli Studi e della Guida Didattica di Dipartimento scaricabili dal sito web del Dipartimento;
- mediante le bacheche dei corsi di laurea allestite presso i locali della Segreteria Didattica, presso la sede delle attività didattiche e sul sito web ai seguenti indirizzi:

"Scienze dell'Educazione" <http://facolta.uniroma3.it/formazione/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=243>

"Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane"
<http://facolta.uniroma3.it/formazione/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=239>

"Educatore Professionale di Comunità" <http://facolta.uniroma3.it/formazione/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=247>

"Servizio sociale e Sociologia" <http://facolta.uniroma3.it/formazione/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=251> <http://facolta.uniroma3.it/formazione/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=255>

"Scienze Pedagogiche e Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua" <http://facolta.uniroma3.it/formazione/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=645>

"Coordinatore dei Servizi Educativi e dei Servizi Sociali" <http://facolta.uniroma3.it/formazione/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=247> <http://facolta.uniroma3.it/formazione/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=251>

"Scienze della Formazione Primaria"
http://europa.uniroma3.it/cdlsfp_no/default.aspx

CAPO II **L'ACCESSO**

Art. 7 **Orientamento e tutorato**

1. Al fine di garantire la piena attuazione del diritto allo studio, il Dipartimento di Scienze della Formazione predispone una serie di azioni finalizzate ad agevolare l'orientamento degli studenti nella fase di scelta e di ingresso ai percorsi universitari, in itinere e nella fase di inserimento nel mondo del lavoro. In particolare, ciò si realizza mediante la organizzazione di:

- un ciclo di Giornate di Vita Universitaria dedicate alla presentazione agli studenti delle scuole medie superiori dell'offerta didattica disponibile;
- un Servizio di Tutorato per l'accoglienza delle matricole, al fine di facilitare l'inserimento attivo degli studenti immatricolati nei corsi di studio, migliorare l'accessibilità alle informazioni utili e garantire un sostegno nel percorso universitario degli studenti immatricolati;
- un Servizio di Tutorato didattico, che svolge attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di

assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi ed è articolato in un gruppo assistenza tesi (volto a offrire consulenza al lavoro di ricerca, di impostazione progettuale e di scrittura per le tesi di laurea) e un gruppo per le attività formative online (volto a consentire l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività formative online utilizzate per alcuni insegnamenti);

- un Servizio di Tutorato per studenti con disabilità, volto a rispondere alle esigenze didattiche degli studenti con disabilità, attraverso l'intervento di un counsellor e di tutor per informare, orientare e individuare strategie personalizzate per gli studenti con disabilità.

Art. 8

Immatricolazione

1. Le modalità e le scadenze per l'ammissione ai corsi di laurea sono definite nell'apposito bando annualmente emanato con Decreto Rettorale e reso disponibile sul sito web del Dipartimento. Nel bando è altresì riportato il tetto relativo all'utenza sostenibile e ogni altra informazione utile per l'immatricolazione o l'iscrizione. I regolamenti didattici dei corsi di studio di cui al successivo art.19 precisano poi i requisiti per l'ammissione, le modalità di accesso, i contenuti dell'eventuale prova di valutazione.

CAPO III

ISCRIZIONE AI SUCCESSIVI ANNI DI CORSO E STATUS DEGLI STUDENTI

Art. 9

Iscrizione ai successivi anni di corso, studenti ripetenti, studenti fuoricorso

1. Lo studente iscritto ad un corso di laurea che non abbia acquisito almeno 81 CFU al termine del II anno di corso viene iscritto allo stesso anno come ripetente. Lo studente che non abbia completato il suo percorso formativo entro l'anno accademico per il quale risulta iscritto al III anno viene iscritto come studente fuori corso.

2. Lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale che non abbia acquisito almeno 30 CFU al termine del I anno di corso viene iscritto allo stesso anno come ripetente. Lo studente che non abbia completato il suo percorso formativo entro l'anno accademico per il quale risulta iscritto al II anno viene iscritto come studente fuori corso.

Art. 10

Studenti a tempo parziale

1. Gli studenti possono iscriversi ai corsi di laurea triennale e magistrale scegliendo un rapporto di studio a tempo parziale. Le modalità operative del rapporto di studio a tempo parziale sono definite dal Dipartimento in collaborazione con gli uffici di ateneo e comunicate nell'apposito bando annualmente emanato con Decreto Rettorale e reso disponibile sul sito web di ateneo.

2. Il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria non prevede la figura dello studente a tempo parziale, in considerazione del valore abilitante del titolo e della frequenza obbligatoria per le attività di laboratorio e di tirocinio.

Art. 11

Studenti in mobilità

1. Al fine di rafforzare la dimensione europea dell'istruzione superiore, migliorandone la qualità e incoraggiando la cooperazione transnazionale tra università, l'Università di Roma Tre promuove e sostiene la mobilità di docenti e di studenti in tutto il territorio dell'Unione. Informazioni al riguardo sono disponibili nella sezione del sito web di Ateneo riservata all'Ufficio Programmi Europei per la Mobilità Studentesca.

2. Per supportare queste opportunità a favore dei propri studenti e docenti, il Dipartimento ha attivato un Ufficio Erasmus che per i diversi bandi disponibili provvede a:
- accompagnare gli studenti italiani e stranieri del Dipartimento nel disbrigo delle pratiche amministrative correlate alle varie borse;
 - seguire gli studenti in uscita sia prima della partenza che durante lo svolgimento della borsa in particolare per le questioni riguardanti il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero;
 - rendere gratuitamente disponibili corsi di lingua in CD in modo da consentire la migliore preparazione del soggiorno estero;
 - offrire consulenza sugli esami da sostenere e le relative corrispondenze.
3. Le attività dell'Ufficio Erasmus sono consultabili in rete sul sito web del Dipartimento.

CAPO IV

PASSAGGIDA UN CORSO DI STUDIO ALL'ALTRO ALL'INTERNO DEL DIPARTIMENTO PASSAGGIDA UN CORSO DI STUDIO AD UN CORSO DI STUDIO DI UN ALTRO DIPARTIMENTO TRASFERIMENTIDA ALTRE UNIVERSITÀ SECONDI TITOLI

Art.12

Principi generali

1. È consentito il passaggio tra i corsi di laurea del Dipartimento di Scienze della Formazione nonché da altri corsi di laurea attivati in Ateneo a quelli dello stesso Dipartimento. È altresì consentito il trasferimento da altre università nonché le iscrizioni per il conseguimento di un secondo titolo.
2. Le modalità e i tempi per effettuare le operazioni di passaggio, trasferimento o iscrizione per il secondo titolo sono definite nel bando per l'ammissione annualmente emanato con Decreto Rettorale e reso disponibile sul sito web del Dipartimento.

CAPO V

LA DIDATTICA

Art.13

Attività formative: definizioni generali

1. Le attività formative possono essere di base, caratterizzanti, affini o integrative e comprendono le attività didattiche (lezioni, laboratori, seminari di studio) in presenza e/o a distanza, impartite nell'ambito dei corsi tenuti dai docenti ufficiali (titolari o affidatari/supplenti) del Dipartimento, inclusi i corsi tenuti per contratto, nonché quelli mutuati da altri Dipartimenti dell'Ateneo e quelli seguiti dagli studenti nell'ambito dei programmi di mobilità. Le attività formative a scelta dello studente vengono autonomamente decise da ogni studente nell'ambito dei corsi attivati nell'Ateneo e in quelli previsti dai programmi di mobilità internazionale.
2. Sono attività formative di base quelle costituite da insegnamenti tendenti a fornire elementi conoscitivi di carattere istituzionale, strumenti metodologici ed analitici di tipo generale negli ambiti disciplinari di riferimento per il corso di laurea.
3. Sono attività formative caratterizzanti quelle che risultano indispensabili per definire i contenuti culturali e le abilità che qualificano le figure professionali da costruire attraverso il corso di laurea. Esse sono distribuite negli anni di corso tenendo conto dell'equilibrio da realizzare fra i diversi ambiti disciplinari e fra gli specifici insegnamenti per i rispettivi settori scientifico-disciplinari.
4. Sono attività formative affini e integrative quelle che completano le attività di base e caratterizzanti, con

elementi specialistici a valenza sia metodologica, sia contenutistica e in rapporto di funzionalità con gli obiettivi formativi del corso di laurea.

5. Sono considerate altre attività formative ai fini dell'acquisizione dei relativi crediti:

- a) le attività seminariali aventi carattere di approfondimento tematico;
- b) le attività di laboratorio, esercitazioni pratiche, workshops ed altre modalità didattiche, intese a favorire l'apprendimento di abilità e competenze informatiche, linguistiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro;
- c) i tirocini e stages presso enti esterni, pubblici o privati.

Nelle attività seminariali è possibile l'acquisizione di crediti con il superamento delle prove di verifica, scritte, orali o pratiche, relative a seminari tematici, monodisciplinari, interdisciplinari o multidisciplinari, tenuti da docenti del Dipartimento, anche in collaborazione con docenti esterni ed esperti delle materie oggetto dei seminari stessi. I seminari tematici vengono programmati all'inizio di ogni semestre, devono essere approvati dai Collegi Didattici e sono organizzati a cura dei docenti interessati, che provvedono a dare informazione agli studenti.

Nella attività laboratoriali è possibile l'acquisizione di crediti con il superamento delle prove di verifica, scritte, orali o pratiche, relative alle attività stesse svolte in Dipartimento o presso altre strutture dell'Ateneo per l'apprendimento di abilità e competenze in campo informatico, linguistico, relazionale o in altri campi ritenuti utili all'inserimento nel mondo del lavoro.

La partecipazione ad attività di tirocinio/stage, sia interne, sia esterne all'Ateneo, svolte presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, in Italia o all'estero, sulla base di appositi convenzioni, comporta l'acquisizione di crediti, secondo i criteri stabiliti dai Collegi Didattici.

6. Nessuna delle attività predette può da sola comportare l'acquisizione del numero totale di crediti riservati alle altre attività formative nel loro complesso.

Art.14

CFU e ore di didattica frontale

1. Ogni docente ha l'autonoma responsabilità scientifica e didattica delle attività formative a lui affidate e le svolge con un impegno corrispondente a quanto definito in ambito di programmazione.

2. Nei corsi di laurea triennale ad ogni insegnamento sono attribuiti 6 CPU (corrispondenti a 36 ore di attività didattica) o 9 CPU (corrispondenti a 54 ore di attività didattica) e tutti gli insegnamenti comportano un'unica prova di esame. Gli insegnamenti a cui sono attribuiti 9 CFU possono essere strutturati anche in moduli didattici che prevedono lo svolgimento di un modulo di base (6 CFU=36 ore) integrato da un modulo di laboratorio o seminario (3 CFU=18 ore) funzionale agli obiettivi formativi o professionalizzanti delle discipline.

3. Nei corsi di laurea magistrale ad ogni insegnamento sono attribuiti 6 CFU (corrispondenti a 36 ore di attività didattica) o 12 CFU (corrispondenti a 72 ore di attività didattica) e tutti gli insegnamenti comportano un'unica prova di esame. Gli insegnamenti a cui sono attribuiti 12 CFU possono essere strutturati anche in moduli didattici che prevedono lo svolgimento di un modulo di base (6 CFU=36 ore) a cui si aggiunge un modulo integrativo (6 CFU=36 ore) funzionale agli obiettivi formativi o professionalizzanti delle discipline.

4. Nel corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria il rapporto CFU/ore di attività frontale è pari a 7,5 per gli insegnamenti, 8 per i laboratori e 25 per il tirocinio.

5. Le forme didattiche utilizzate comprendono lezioni frontali, attività seminariali e laboratoriali, esercitazioni, lavori individuali o di gruppo e ogni altra attività valida al fine di conseguire gli obiettivi formativi dell'insegnamento.

6. Le attività sono svolte secondo una didattica articolata in presenza, a distanza e mista. Le forme didattiche

per le attività a distanza prevedono l'utilizzazione della piattaforma di Dipartimento, o di altre tipologie che consentano l'inserimento di materiale didattico multimediale, lo sviluppo di attività di interazione asincrona e sincrona, l'organizzazione di pratiche di esercitazione, l'uso di strumenti di valutazione e autovalutazione.

7. La frequenza di norma non è obbligatoria ma, data l'organizzazione dei corsi di laurea, fortemente consigliata. I Collegi Didattici possono tuttavia stabilire la obbligatorietà nella frequenza di alcune particolari attività, esplicitando tale indicazione nel regolamento didattico.

Art.15 Tutorato

1. Presso il Dipartimento è attivato il Servizio di Tutorato Didattico che ha obiettivi di natura didattico-integrativa, propedeutica e di assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi.

Art.16 Esami di profitto e composizione delle commissioni

1. L'attribuzione dei Crediti Formativi Universitari avviene a seguito del superamento delle prove d'esame. Le prove d'esame possono essere scritte, orali o pratiche e si possono svolgere anche in forme differenziate e/o integrate.

2. Le commissioni sono composte dal professore ufficiale dell'insegnamento con funzioni di presidente e da almeno un altro componente che può essere docente di ruolo, professore a contratto o cultore della materia. Le commissioni per gli esami di profitto esprimono il voto in trentesimi e possono attribuire la lode all'unanimità.

3. La nomina a cultore della materia, di cui all'art. 15, comma 2, lettera d) del Regolamento Didattico di Ateneo, è deliberata dai Collegi Didattici sulla base del possesso di requisiti stabiliti dalla Commissione Didattica e recepiti nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio. Tale nomina ha validità per un anno accademico e può essere rinnovata.

Art.17 Prove finali e composizione delle commissioni

1. La prova finale consiste in un elaborato scritto in cui lo studente affronta un argomento concordato con il docente-relatore. La prova finale della laurea e quella della laurea magistrale si differenziano sotto il profilo della complessità e della originalità della trattazione. Le caratteristiche specifiche e il numero di CFU attribuiti alla prova finale sono determinati per ogni corso di laurea triennale e magistrale dal relativo Regolamento Didattico.

2. Le modalità di assegnazione, di svolgimento e di valutazione della tesi di laurea sono condotte secondo quanto stabilito nelle relative linee guida approvate dal Consiglio di Dipartimento e recepite nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

3. La commissione che valuta la prova finale è presieduta da un professore di prima o seconda fascia in organico al Dipartimento di Scienze della Formazione ed è composta da 5 docenti di ruolo e professori a contratto.

Art. 18 Calendario delle attività didattiche

1. Le attività didattiche sono organizzate su base semestrale e si svolgono in due periodi collocati nei mesi di ottobre-dicembre e marzo-maggio. Gli orari delle lezioni sono pubblicati all'inizio di ogni semestre sul

sito web del Dipartimento.

2. Le prove di esame si svolgono in tre sessioni: estiva, autunnale e invernale. Il Dipartimento può tuttavia prevedere anche lo svolgimento di una sessione straordinaria nel mese di aprile, a cui i docenti possono aderire o meno. Le date e gli orari delle prove di esame sono pubblicati sul sito web del Dipartimento.

3. È esclusa la sovrapposizione tra le attività didattiche e le prove d'esame.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 19

Norme finali

1. I contenuti del presente regolamento sono integrati e dettagliati nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio che i Collegi Didattici approvano annualmente al momento della definizione della programmazione dell'offerta formativa. Detti regolamenti didattici contengono informazioni specifiche relativi ai diversi Corsi di Studio e sono corredati da allegati tecnici. La modifica dei regolamenti didattici non comporta necessariamente la riapprovazione del presente regolamento.

2. Le modifiche relative al presente regolamento che riguardano i collegamenti internet dei corsi di laurea sono effettuate d'ufficio senza ricorrere alla riapprovazione dell'intero documento.